

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 23/07/2008 n. 3635
d.lgs 163/06 Articoli 40, 41, 64 - Codici 40.1, 41.1, 64.1

In una gara per l'affidamento di servizi assicurativi è conforme alla normativa di settore la clausola del bando di gara che riservi la partecipazione alla gara esclusivamente alle direzioni generali delle imprese di assicurazioni o loro gerenze, autorizzate ai sensi di legge dalle compagnie assicurative. La scelta dell'Amministrazione appare pienamente rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza, della sua pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e dell'assenza di contraddittorietà interna, e non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio (gara di rilevanza nazionale, per l'espletamento pluriennale di servizi assicurativi, e di importo considerevole), la platea dei potenziali concorrenti, ampio essendo il ventaglio delle Compagnie assicurative in grado di partecipare direttamente alla gara.